



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

BANDO ANNO 2011 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la legge regionale toscana del 20 dicembre 1996 n° 96;
Vista la legge regionale toscana del 24 febbraio 2005 n° 41;
Vista la delibera della G.R. n° 265 del 6/04/09;
Visto il Decreto Dirigenziale n° 420 del 14 febbraio 2011;
Vista la propria determinazione n. 271 del 18/04/2011;

RENDE NOTO

che a partire **dal 27/04/2011 al 27/05/2011** i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni sotto elencati possono presentare domanda per l'assegnazione di contributi per l'anno 2011 ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per l'ammissione al bando.

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso, alla data di scadenza del bando stesso, di tutti i seguenti requisiti:

- A) Cittadinanza:
- a1) cittadinanza italiana
 - a2) cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea, in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno;
 - a3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; in questo caso il richiedente deve essere munito di :
 - 1- permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o carta di soggiorno ai sensi del D.lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, della L.189/2002 e della L.R.41/2005
 - 2- permanenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del D.L. n. 112 del 25/06/08 convertito in legge n. 133 del 6/08/08. E' possibile autocertificare tale stato elencando dettagliatamente le date ed i Comuni di residenza.
- B) Residenza anagrafica nel Comune di Cascina;
- C) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della firma, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, di un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali A1,A8 e A9) o pubblica (con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla LRT 96/96), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Cascina
oppure
- residenza in un alloggio ottenuto in subaffitto dal Comune, in base ad un accordo con i proprietari degli immobili,
- residenza, per situazioni emergenziali, in un alloggio il cui contratto sia intestato a soggetti, con finalità sociali, diversi dal richiedente.
Sono ammissibili a contribuzione le indennità di importo pari al canone di locazione, corrisposte a titolo di occupazione, , dal conduttore dopo la scadenza del contratto di immobili per i quali è in corso la procedura di rilascio dell'alloggio.
- D) Non titolarità, unitamente a tutti i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato, nel comune di Cascina e nei comuni limitrofi, ai sensi della Tab A lettera c) allegata alla L.R.96/96 e della delibera del Consiglio Regionale n. 47/2001
*(Si considera **adeguato** l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c della Tabella A allegata alla L.R. 96/96);*
- E) Non titolarità, unitamente a tutti i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o

- superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla lettera d) della Tab A allegata alla L.R. 96/96 e come definito dalla delibera del Consiglio Regionale n. 47/2001.
- F) Posizione reddituale riferita all'anno 2010 il cui valore ISE, non sia superiore ad €26.966,80 ed il valore ISEE non sia superiore a €14.715,00, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Nucleo familiare

Al fini del presente bando si considera **nucleo familiare** quello composto dal richiedente e da **tutti coloro che**, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico del richiedente stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente separato che abbia altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell'art.1 bis del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

Art. 3 – Valori di riferimento e documentazione

Il valore di riferimento per il contributo è:

- **la posizione reddituale** del nucleo del richiedente risultante da una attestazione ISEE, non scaduta al momento di presentazione della domanda, con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2011 (redditi 2010),
- **l'ammontare dell'affitto annuo da** corrispondere nel 2011, calcolato in base alla 1° ricevuta di affitto dell'anno corrente, al netto degli oneri accessori.

Nella attestazione deve essere incluso il reddito del coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno del coniuge legalmente separato.

Qualora, alla data di scadenza del Bando, non sia ancora disponibile l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2010, si può presentare quella relativa ai redditi del 2009, **salvo poi aggiornarla entro il termine di scadenza dei ricorsi, pena l'esclusione dalla graduatoria.**

I soggetti con reddito ISE uguale a 0,00 oppure con reddito inferiore all'ammontare del canone annuo o comunque con un reddito che non sia adeguato a sostenerne il pagamento, possono essere ammessi solo in questi casi:

- 1) **se presentano una relazione dell'assistenza sociale, dalla quale risulti che il canone viene pagato grazie ai contributi economici erogati dallo stesso servizio di assistenza sociale.**
- 2) **se il soggetto riceve un aiuto economico da parte di altre persone. In questo caso occorre che il richiedente compili lo spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda, indicando il nominativo, il cod. fiscale ed il reddito (dichiarato nell'anno in corso) della persona che lo aiuta economicamente a pagare il canone.**
- 3) **il soggetto richiedente o altro componente della famiglia è percettore di assegni/pensioni o di altre indennità non dichiarabili ai fini ISEE, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. In questo caso deve essere dichiarata la tipologia e l'ammontare nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda.**

Art. 4- Formazione della graduatoria

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria formata dal competente ufficio comunale, secondo i seguenti criteri:

FASCIA "A":

vi saranno utilmente collocati i nuclei familiari il cui valore ISE non sia superiore a €12.153,18 annui e la cui percentuale di incidenza del canone di affitto, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B":

vi saranno collocati i nuclei familiari in possesso contemporaneamente di:

- a) un valore ISE compreso fra 12.153,18 ed €26.966,80;
- b) un valore ISEE non superiore a €14.715,00;
- c) una percentuale di incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

L'Amministrazione C.le si riserva, nel caso in cui le risorse assegnate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, di destinare una parte delle stesse alla fascia B. La percentuale, ove non sia dato il contributo spettante a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Nel caso in cui le risorse assegnate risultino insufficienti, l'Amministrazione C.le si riserva la facoltà di erogare ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, al fine di ammettere ai benefici un maggior numero di famiglie.

Con le stesse modalità di cui ai punti precedenti sarà ripartito il fondo a carico del Comune.

Art. 5 - Pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e forma la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare **ricorso** avverso la stessa indirizzata all'Ufficio Casa da presentare a mano o per posta con le modalità di cui al successivo art.9.

Esaminati gli eventuali ricorsi, l'ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva.

Art. 6- Determinazione del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

a) fascia A: il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo di €3.100,00 annui;

b) fascia B: il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo di €2.325,00 annui

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/978 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Art. 7 - Durata e liquidazione dei contributi

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, e dietro esibizione delle ricevute di pagamento attestante l'avvenuta corresponsione del canone.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2011 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2011, e cessa al 31 Dicembre 2011.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

I contributi destinati ai conduttori, in caso di morosità degli stessi, possono essere erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, purché attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione scritta.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che ne dovranno fare espressa richiesta entro 30 giorni dalla data della liquidazione del contributo (data di emissione del mandato di pagamento).

Ai beneficiari del contributo alloggiati in abitazione sublocata dal Comune, qualora siano morosi, verrà detratto dal contributo assegnato, all'atto della liquidazione, l'importo equivalente all'intera morosità.

Nel caso si proceda alla corresponsione dell'acconto il contributo sarà erogato, pena la decadenza dal beneficio, unicamente ai soggetti che avranno allegato alla domanda di partecipazione le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo Gennaio-Aprile 2011 mentre il successivo saldo sarà versato nei primi mesi dell'anno 2012, previa presentazione, entro il termine perentorio del **10.01.2012**, pena la decadenza del relativo beneficio, delle ricevute relative al periodo Maggio-Dicembre 2011.

Art. 8 - Cause di decadenza dal beneficio

Il contributo cessa:

- con la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dall'art.1;
- l'esaurimento delle risorse;
- il rilascio dell'alloggio occupato senza assunzione di canone in un altro alloggio nel Comune;
- la resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento.

Art. 9 – Modalità e Termine di Presentazione delle domande e dei ricorsi

Le domande, in carta semplice, dovranno essere compilate, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, esclusivamente sui moduli (**all. 2**) predisposti dal Comune di Cascina che possono essere ritirati presso l'URP nell'orario di apertura al pubblico, presso il front office dell'Ufficio Politiche Sociali e Casa C.so Matteotti n. 3 – Cascina oppure scaricati dal

sito internet del Comune di Cascina (www.comune.cascina.pi.it/) e fatte pervenire al Comune stesso **entro il 27/05/2011-** (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, **al Protocollo delle Politiche Sociali e Casa del Comune di Cascina C.so Matteotti n. 3 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì dalle 15.30 alle 17.30);**
- per posta inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Cascina – Ufficio Casa – corso Matteotti 90, 56021 Cascina. In tal caso farà fede la data del timbro di **ARRIVO.**

Attenzione: fa fede il timbro di arrivo

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

Il presente bando è consultabile anche presso il sito web del Comune di Cascina: www.comune.cascina.pi.it/

Per i ricorsi devono essere utilizzati gli appositi stampati predisposti dal Comune (**all. 3**) e disponibili c/o l' URP C.so Matteotti n. 90 – Cascina, o presso il front office dell' Ufficio Politiche Sociali e Casa C.so Matteotti n. 3 – Cascina o sul sito all'indirizzo di cui sopra.

Art. 10 - Autocertificazione dei requisiti: controlli e sanzioni

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente bando.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11 – Informativa

Ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 01.01.04 (D.Lgs 30.06.03 n. 196)

I dati personali richiesti sono indispensabili ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina, il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Macrostruttura Socio-culturale, che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Cascina, Aprile 2011

**IL DIRIGENTE della Macrostruttura SOCIO-CULTURALE
DOTT.SSA CLAUDIA DEL LUNGO**